



COPIA

COMUNE DI PESCOSOLIDO
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 13 DEL 31-07-2017

**OGGETTO: ART. 194, D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – RICONOSCIMENTO
DEBITI FUORI BILANCIO**

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco	Presente
CORSETTI MARCO - Vice Sindaco	Presente
GUIDA PAOLO - Consigliere	Presente
REALE ELVIO - Consigliere	Presente
CAROSELLI FRANCESCO - Consigliere	Presente
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere	Presente
BALDESARRA ANTONIO - Consigliere	Presente
LUCCI LUIGI - Consigliere	Presente
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere	Presente
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere	Presente
PROSPERO PASQUALE - Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO

sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 07 del 18.04.2017, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, deve essere disposta, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Preso atto che si rende necessario procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio per somme da liquidare relative a lavori di valorizzazione delle risorse forestali in località Colle Rotondo, risalenti a progetti approvati nell'anno 1998;

Visto:

- il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., promosso dinanzi al giudice di pace di Tivoli notificato in data 09.02.2016;
- l'atto di precetto per pagamento somme assunto agli atti del Comune di Pescosolido con prot. n. 2285 del 14.06.2016;
- l'atto di pignoramento promosso dal Tribunale Ordinario di Tivoli - Sezione esecuzioni Civili, con il quale il Comune di Pescosolido, quale terzo pignorato, viene invitato dall'Avv. Simone Gentili, creditore della Eco Sabina srl a produrre dichiarazione ex art. 547 c.p.c.;
- la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del Comune di Pescosolido;
- l'ingiunzione di pagamento, richiesta n. 163 del 01.02.2016 del Giudice di Pace di Tivoli;

Preso atto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Tivoli in data 15.05.2017 ha assegnato al creditore procedente, Avv. Simone Gentili, la somma di €. 10.083,47 onnicomprensiva;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 46 del 11.07.2017 con la quale è stato approvato lo schema di accordo con il quale il Comune di Pescosolido, terzo pignorato, e l'Avv. Simone Gentili creditore della ECO SABINA srl hanno concordato, ai sensi dell'art 194, comma 2, un piano di rateizzazione della durata di tre anni compreso quello in corso;

Preso atto:

- che la parte del debito originario verso la ECO SABINA srl in liquidazione ammonta ad € 4.290,54 trova l'imputazione sul Bilancio in corso sul cod. ex cap. 2.01.05.01 in conto RR.PP.;
- che la parte residua del debito pari a €. 5.793,53 rientra nei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 1° comma lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario:

f.to Rag. Anna Giovanna D'Ambrosio:.....;

DELIBERA

- di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- di dare atto che il Revisore dei Conti ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del dell'Avvocato Simone Gentili creditore della ditta Eco Sabina per l'importo complessivo di €. 5.792,53 derivante da decreto ingiuntivo n. 163 del 01.02.2016 del Tribunale civile di Tivoli R.G.E. n. 1639/2016 notificata in data 07.06.2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la copertura finanziaria del sopraccitato debito di Euro 5.792,53 trova imputazione sul Bilancio in corso sul cod. ex capitolo 2.01.50.701;
- di dare atto che la residua somma di € 4.290,94 non costituisce debito fuori bilancio, essendo regolarmente impegnata e conservata tra i RRPP all'intervento ex cap. 2.01.50.701 del bilancio 2017/2019;
- di dare atto che, ai sensi dell'art 194, comma 2, per il pagamento del debito è stato concordato con il creditore, un piano di rateizzazione della durata di tre anni compreso quello in corso, il cui schema è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 46 del 11.07.2017;
- di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che in apertura di trattazione del presente punto all'ordine del giorno entra in aula il Cons. Paolo Guida;

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

UDITO l'intervento del Cons. Bellisario, il quale osserva che il contenzioso andava contestato quando è stato notificato il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 11;

Votanti n. 10;

Astenuti n. 1 (Baldesarra Emilio Gabriele);

Voti favorevoli n. 8;
Voti contrari n. 2 (Bellisario, Prospero);

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

Con successiva votazione, espressa in forma palese con il seguente esito

Presenti n. 11;
Votanti n. 10;
Astenuiti n. 1 (Baldearra Emilio Gabriele);
Voti favorevoli n. 8;
Voti contrari n. 2 (Bellisario, Prospero);

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, li 30.08.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 il giorno 31.07.2017 poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Pescosolido, li 30.08.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA